

# Bollettino di Vigilanza

Anno IX n. 7/2021



Publicato il 31 agosto 2021





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile  
Roberto NOVELLI

Indirizzo  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono  
+39 06 42133.1

Fax  
+39 06 42133.775

Sito internet  
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

---



## Indice

<b>1. REGOLAMENTI.....</b>	<b>3</b>
Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021 .....	5
Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-sexies e al titolo XV, articolo 216-septies del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.....	5
<b>2. PROVVEDIMENTI.....</b>	<b>15</b>
2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE .....	17
Provedimento n. 0142884/21 del 14 luglio 2021 .....	17
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di Allianz SE, per il tramite di Allianz S.p.A., dell'intero capitale sociale di Aviva Italia S.p.A.. Provedimento.....	17
Provedimento n. 0142885/21 del 14 luglio 2021 .....	18
SACE BT S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso anticipato di un prestito subordinato, di livello 2, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provedimento.....	18
Provedimento n. 0142887/21 del 14 luglio 2021 .....	19
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14 alla fusione per incorporazione di Berica Vita S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni. Provedimento.....	19
Provedimento n. 0142888/21 del 14 luglio 2021 .....	20
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14 alla fusione per incorporazione di ABC Assicura S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni. Provedimento.....	20
Provedimento n. 0148611/21 del 22 luglio 2021 .....	21
Aviva Life S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005n. 209. Provedimento.....	21
Provedimento n. 0148854/21 del 22 luglio 2021 .....	22
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015 per l'acquisizione delle partecipazioni di controllo nelle società MPI Generali Insurans Berhad, AXA AFFIN Life Insurance Berhad e AXA AFFIN General Insurance Berhad. Provedimento.....	22
Provedimento n. 0151774/21 del 28 luglio 2021 .....	23
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di BancAssurance Popolari S.p.A., Assicurazioni Vita S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A. in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. Provedimento.....	23
Provedimento n. 0151775/21 del 28 luglio 2021 .....	24
Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Assicurazioni Vita S.p.A. (già Aviva Vita	

S.p.A.) a Aviva Life S.p.A., per effetto della cessione di un ramo d'azienda. Provvedimento. ....	24
<b>2.2 MODIFICHE STATUTARIE .....</b>	<b>25</b>
Provvedimento n. 0141485/21 del 12 luglio 2021 .....	25
Ri-Fin S.r.l. - Modifica statutaria. Provvedimento.....	25
Provvedimento n. 0146715/21 del 20 luglio 2021 .....	26
Società Reale Mutua di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.....	26
Provvedimento n. 0150960/21 del 27 luglio 2021 .....	27
Vera Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	27
Provvedimento n. 0150961/21 del 27 luglio 2021 .....	28
Vera Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento. ....	28
Provvedimento n. 0150963/21 del 27 luglio 2021 .....	29
Vera Protezione S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento. ....	29
<b>3. IMPRESE IN LCA .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI .....</b>	<b>33</b>
Il Sole Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede a Milano .....	33
<b>4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....</b>	<b>37</b>

# **1. REGOLAMENTI**

---



Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021

**Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-sexies e al titolo XV, articolo 216-septies del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private**

## **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare gli articoli 47-sexies relativo alla maggiorazione del capitale e l'articolo 216-septies relativo alla maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e in particolare il Titolo I, Capo X, articoli da 276 a 287 concernenti la maggiorazione di capitale;

VISTO il Regolamento di esecuzione 2015/2012 (UE) della Commissione dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale prevedendo disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale;

adotta il seguente

## **REGOLAMENTO**

### **INDICE**

#### **Titolo I - Disposizioni generali**

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Obiettivo della maggiorazione del capitale)

#### **Titolo II Valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale**

Art. 5 (Valutazione di uno scostamento significativo)

Art. 6 (Scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità)

Art. 7 (Scostamento significativo per quanto riguarda la *governance*)

Art. 8 (Scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie)

Art. 9 (Criteri per il calcolo delle maggiorazioni di capitale)

Art. 10 (Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b) del Codice)

Art. 11 (Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del Codice)

#### **Titolo III Procedimento per l'adozione delle decisioni di adozione, modifica e revoca delle maggiorazioni di capitale**

Art. 12 (Notifica prima dell'adozione di una maggiorazione del capitale)

Art. 13 (Decisione di adottare una maggiorazione del capitale)

Art. 14 (Relazione sui progressi compiuti)

Art. 15 (Riesame della maggiorazione del capitale)

#### **Titolo IV Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato**

Art. 16 (Valutazione di uno scostamento significativo)

#### **Titolo V - Disposizioni finali**

Art. 17 (Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni transitorie)

## **Titolo I**

### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 1**

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 47-*sexies*, comma 9 e 216-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 2**

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
  - a) “Atti delegati”: Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
  - b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
  - c) “Requisito Patrimoniale di Solvibilità”: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 216-*ter* e seguenti del Codice e relative disposizioni di attuazione.

#### **Art. 3**

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle:
  - a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice;
  - b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
  - c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
  - d) ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’articolo 220-*bis*, comma 3, del Codice e dell’articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

Art. 4

(Obiettivo e caratteristiche della maggiorazione di capitale)

1. L'obiettivo dell'applicazione della maggiorazione di capitale è garantire che il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa assicuri un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e la parità di trattamento tra le imprese medesime.
2. La protezione degli assicurati è garantita da un requisito di capitale che rappresenta correttamente il profilo di rischio dell'impresa. In caso di scostamento tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa e quello individuato tenendo conto dell'effettivo profilo di rischio, l'IVASS dispone una maggiorazione di capitale per correggere la situazione di scostamento accertata.
3. L'imposizione della maggiorazione di capitale è una misura eccezionale e di ultima istanza che viene adottata nei confronti dell'impresa nei casi in cui altre misure di vigilanza risultino inefficaci o non idonea sanare le carenze riscontrate in un congruo periodo di tempo. L'eccezionalità della misura è intesa non rispetto al mercato ma alla singola impresa; la situazione di mercato può richiedere l'imposizione di più maggiorazioni di capitale nei confronti di imprese diverse.
4. La maggiorazione di capitale è una misura di carattere temporaneo che produce i suoi effetti finché l'impresa adotta gli interventi necessari a correggere in modo adeguato gli scostamenti rilevati tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa e quello individuato tenendo conto dell'effettivo profilo di rischio.

**Titolo II**

**Valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale**

Art. 5

(Valutazione dei presupposti)

1. L'IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, all'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies* del Codice, valuta la sussistenza e la significatività dei presupposti per l'imposizione di una maggiorazione di capitale, ai sensi dell'articolo 47-*sexies* del Codice.
2. Ai fini della valutazione degli scostamenti significativi, l'IVASS tiene conto di tutti gli elementi rilevanti e di quanto previsto dal Capo X, Sezione I, degli Atti delegati.

Art. 6

(Scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità)

1. L'IVASS, ai fini dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b), del Codice, in conformità a quanto previsto dall'articolo 279 degli Atti delegati, tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 276 degli Atti delegati.

Art. 7

(Scostamento significativo per quanto riguarda la *governance*)

1. L'IVASS, ai fini dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del Codice verifica l'esistenza di una significativa deviazione dagli standard di *governance* stabiliti dal Titolo III, Capo I, Sez. II, articoli da 30 a 35-*ter* del Codice e dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e dalla pertinente normativa secondaria emanata dall'IVASS in materia di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di capitale l'IVASS, ove appropriato, tiene conto delle maggiorazioni di capitale imposte in precedenza per scostamenti comparabili di altre imprese con profili di rischio analoghi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 286 degli Atti delegati.

Art. 8

(Scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie)

1. L'IVASS, ai fini dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera d), del Codice tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 278 degli Atti delegati.
2. In relazione all'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-*quinquies*, all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-*septies* e alle misure transitorie di cui agli articoli 344-*novies* e 344-*decies* del Codice, l'IVASS può imporre una maggiorazione del capitale solo in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'autorizzazione da parte dell'IVASS per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria.

Art. 9

(Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale)

1. L'IVASS calcola le maggiorazioni di capitale utilizzando le metodologie previste dal Capo X, Sezione 2, degli Atti delegati.

Art. 10

(Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b) del Codice)

1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione di capitale in modo tale che i requisiti per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità siano coerenti con l'articolo 45-*ter*, commi 3 e 4, del Codice. La maggiorazione del capitale è calcolata come la differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità modificato per riflettere il profilo di rischio effettivo e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa.

Art. 11

(Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice)

1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione di capitale tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 277 degli Atti delegati secondo quanto disposto dai commi da 2 a 5.
2. Nel caso in cui la perdita finanziaria che l'impresa potrebbe subire a seguito della deviazione dagli standard di *governance* di cui all'articolo 7 sia quantificabile in via diretta, la maggiorazione di capitale è almeno pari a detta perdita.
3. Nel caso in cui non sia possibile quantificare la perdita finanziaria attesa a seguito della deviazione dagli standard di *governance* di cui all'articolo 7, la maggiorazione di capitale è calcolata secondo i commi 4 e 5.
4. L'IVASS valuta la deviazione dagli standard derivante dall'inadeguata o mancata attuazione di un obbligo inerente al sistema di *governance* e:
  - a) non applica alcuna maggiorazione di capitale se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
    - i. il sistema di *governance* è nel complesso soddisfacente anche se presenta taluni elementi di debolezza circoscritti a limitate aree, che possono richiedere l'adozione di interventi specifici al fine di preservare gli equilibri aziendali e l'andamento della situazione complessiva dell'impresa;
    - ii. gli interventi specifici volti a sanare le carenze riscontrate possono essere adottati in modo tempestivo entro un anno dalla rilevazione degli elementi di debolezza;
    - iii. gli effetti negativi sui contraenti e sui beneficiari di tali elementi di debolezza sono poco probabili e non significativi.
  - b) può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità in misura pari o superiore al 10% e inferiore al 20%, se non si verificano una o più condizioni di cui alla lettera a) o il sistema di *governance* è ritenuto nel complesso non soddisfacente e emergono elementi di problematicità diffusi ovvero riguardanti profili rilevanti della gestione, tali da richiedere l'attivazione immediata di interventi correttivi al fine di evitare ripercussioni sul rispetto della normativa di riferimento, sui livelli di rischio e sull'equilibrio complessivo dell'impresa;
  - c) può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità in misura pari o superiore al 20%, se il sistema di *governance* è nel complesso anomalo o fortemente anomalo per effetto della presenza di uno o più dei seguenti elementi:
    - i. livelli di rischio particolarmente elevati non fronteggiati da efficaci presidi di governo, organizzativi e gestionali;
    - ii. disfunzioni organizzative e gestionali particolarmente significative e che determinano effetti protratti nel tempo;
    - iii. gravi e ripetute irregolarità e/o violazioni della normativa;

- iv. diffusa e prolungata inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.
5. La misura della maggiorazione di capitale, nell'ambito degli intervalli di cui alle lettere b) e c) del comma 4, è individuata dall'IVASS tenendo conto, ove applicabili, dei seguenti indici di rischiosità crescente:
- a) la complessità del sistema di *governance*, semplificato, ordinario o rafforzato, che l'impresa è tenuta ad adottare ai sensi della lettera IVASS al mercato del 5 luglio 2018;
  - b) la durata prevista dello scostamento dagli standard normativi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di cui all'articolo 13;
  - c) la probabilità e/o significatività degli effetti negativi sui contraenti e i beneficiari;
  - d) la misura in cui la deviazione dagli standard sia tale da impedire all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta;
  - e) il grado di inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.

### **Titolo III**

#### **Procedimento per l'adozione, modifica e revoca delle decisioni di introdurre maggiorazioni di capitale**

##### Articolo 12

(Comunicazione dell'intenzione di imporre una maggiorazione del capitale)

1. L'IVASS avvia il procedimento per l'applicazione della maggiorazione del capitale dando comunicazione all'impresa interessata dell'intenzione di adottare la misura e indicandone le ragioni, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2012.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 l'impresa può inviare osservazioni e fornire, ove richiesto, informazioni.

##### Articolo 13

(Decisione di introdurre una maggiorazione del capitale)

1. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della risposta dell'impresa, esamina le osservazioni e le informazioni fornite. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento n. 7/2014, l'IVASS può sospendere per una sola volta il termine per acquisire ulteriori informazioni.
2. Effettuate le proprie valutazioni, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, l'IVASS adotta il provvedimento motivato con cui dispone la maggiorazione e lo comunica all'impresa.
3. Nei casi in cui l'impresa sia parte di un gruppo, la decisione di cui al comma 2 è comunicata anche alla società di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

4. La decisione di introdurre una maggiorazione del capitale indica:
  - a) le ragioni dell'introduzione della maggiorazione del capitale;
  - b) la metodologia di calcolo della maggiorazione del capitale e il relativo importo;
  - c) la data a decorrere dalla quale la maggiorazione del capitale è applicabile;
  - d) se del caso, il termine entro il quale l'impresa deve eliminare le carenze che hanno portato a introdurre la maggiorazione del capitale;
  - e) se del caso, il contenuto e la frequenza della relazione sui progressi compiuti ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.
5. L'impresa applica la maggiorazione del capitale dalla data di comunicazione del provvedimento in occasione delle comunicazioni relative ai modelli quantitativi annuali e trimestrali, previsti dall'art. 304, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/35.
6. L'impresa dà informativa ai terzi dell'imposizione di una maggiorazione del capitale nell'ambito della pubblicazione della Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, come previsto all'articolo 47-septies, comma 5, del Codice.

#### Articolo 14

##### (Relazione sui progressi compiuti)

1. L'impresa informa l'IVASS su base trimestrale in merito ai progressi compiuti nell'eliminare le carenze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale e in merito alle misure pertinenti adottate.

#### Articolo 15

##### (Riesame della maggiorazione di capitale)

1. L'IVASS riesamina la maggiorazione del capitale imposta se le circostanze che hanno condotto alla sua introduzione sono mutate in misura rilevante e, comunque, almeno una volta all'anno.
2. In esito a detto riesame l'IVASS mantiene, modifica o revoca la maggiorazione di capitale imposta. In caso di modifica, si applica l'articolo 12 del presente Regolamento. In caso di revoca, la decisione è comunicata senza indugio all'impresa con l'indicazione della data di decorrenza.

### **Titolo IV**

#### **Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato**

##### Art. 16

##### (Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato)

1. L'IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, anche all'esito del processo di controllo prudenziale, valuta la sussistenza sotto il profilo sostanziale dei

presupposti per l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato ai sensi dell'articolo 216-*septies* del Codice.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Titolo I, II e III del presente Regolamento.

### **Titolo V - Disposizioni finali**

#### **Art. 17**

(Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai fini del riesame, della revoca e della modifica dei provvedimenti di maggiorazione di capitale precedentemente adottati.

Per il Diretorio Integrato  
Il Presidente



## **2. PROVVEDIMENTI**

---



## **2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento n. 0142884/21 del 14 luglio 2021

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di Allianz SE, per il tramite di Allianz S.p.A., dell'intero capitale sociale di Aviva Italia S.p.A.. Provvedimento.**

Con lettera pervenuta il 24 maggio 2021, Allianz SE e Allianz s.p.a. hanno formulato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Aviva Italia s.p.a..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Allianz SE ad acquisire, per il tramite di Allianz S.p.A., l'intero capitale sociale di Aviva Italia s.p.a..

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento n. 0142885/21 del 14 luglio 2021

**SACE BT S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso anticipato di un prestito subordinato, di livello 2, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.**

Con lettera del 19 maggio 2021 SACE BT S.p.A. ha presentato, ai sensi della normativa indicata in oggetto, l'istanza di autorizzazione al rimborso anticipato di un prestito subordinato, incluso fra i fondi propri di base di livello 2, di ammontare pari a € 14,5 milioni, avente scadenza il 17 dicembre 2025.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso del citato prestito subordinato.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza il rimborso del prestito subordinato con scadenza 17 dicembre 2025 per un importo pari a € 14,5 milioni.

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento n. 0142887/21 del 14 luglio 2021

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14 alla fusione per incorporazione di Berica Vita S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni. Provvedimento.**

Con lettera del 16 aprile 2021, Berica Vita S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Berica Vita S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni.

Ad esito dell'istruttoria svolta, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14/2008, la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14 la fusione per incorporazione di Berica Vita S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni.

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento n. 0142888/21 del 14 luglio 2021

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14 alla fusione per incorporazione di ABC Assicura S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni. Provvedimento**

Con lettera del 16 aprile 2021, ABC Assicura S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione alla fusione per incorporazione di ABC Assicura S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni.

Ad esito dell'istruttoria svolta, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14/2008, la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14 del, la fusione per incorporazione di ABC Assicura S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni.

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento n. 0148611/21 del 22 luglio 2021

**Aviva Life S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005n. 209. Provvedimento.**

Con comunicazione del 31 marzo 2021 Aviva Life S.p.A., successivamente integrata il 5 maggio 2021, ha presentato istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo in oggetto.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione all'estensione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, Aviva Life S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0148854/21 del 22 luglio 2021

**Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015 per l'acquisizione delle partecipazioni di controllo nelle società MPI Generali Insurans Berhad, AXA AFFIN Life Insurance Berhad e AXA AFFIN General Insurance Berhad. Provvedimento.**

Con lettera del 25 giugno 2021 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione indiretta, per il tramite della controllata Generali Asia N.V., delle partecipazioni di controllo nel capitale sociale delle società MPI Generali Insurans Berhad, AXA AFFIN Life Insurance Berhad e AXA AFFIN General Insurance Berhad, con sede in Kuala Lumpur, Malesia

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertato che da detta operazione non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa o del gruppo, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, ad assumere le partecipazioni di controllo nel capitale sociale di MPI Generali Insurans Berhad, AXA AFFIN Life Insurance Berhad e AXA AFFIN General Insurance Berhad.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0151774/21 del 28 luglio 2021

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di BancAssurance Popolari S.p.A., Assicurazioni Vita S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A. in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. Provvedimento.**

Con lettera del 18 maggio 2021, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., BancAssurance Popolari S.p.A., Assicurazioni Vita S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione alla fusione per incorporazione di BancAssurance Popolari S.p.A., Assicurazioni Vita S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A. in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Ad esito dell'istruttoria svolta, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi della menzionata normativa, la fusione per incorporazione di BancAssurance Popolari S.p.A., Assicurazioni Vita S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A. in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Per il Diretorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento n. 0151775/21 del 28 luglio 2021

**Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Assicurazioni Vita S.p.A. (già Aviva Vita S.p.A.) a Aviva Life S.p.A., per effetto della cessione di un ramo d'azienda. Provvedimento.**

Con comunicazione del 31 marzo 2021, successivamente integrata in data 5 maggio 2021, Assicurazioni Vita S.p.A. e Aviva Life S.p.A. hanno formulato, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, istanza congiunta di autorizzazione al trasferimento parziale da Assicurazioni Vita S.p.A. a Aviva Life S.p.A. di un portafoglio assicurativo, per effetto della cessione di ramo d'azienda.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei presupposti per il rilascio della relativa autorizzazione.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, il trasferimento parziale da Assicurazioni Vita S.p.A. a Aviva Life S.p.A. di un portafoglio assicurativo, per effetto della cessione di ramo d'azienda.

Per il Diretorio Integrato  
Il Presidente

## **2.2 MODIFICHE STATUTARIE**

Provvedimento n. 0141485/21 del 12 luglio 2021

### **Ri-Fin S.r.l. - Modifica statutaria. Provvedimento.**

La società RI-FIN S.r.l., con comunicazione del 28 giugno 2021, ha formulato istanza di approvazione della modifica statutaria deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci del 10 maggio 2021.

La modifica ha riguardato l'inserimento dell'articolo 14-bis per l'adeguamento all'articolo 41 del Regolamento IVASS n. 38/2018.

Al riguardo si accerta, ai sensi dell'art. 210 ter, comma 7, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 11, comma 5, del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0146715/21 del 20 luglio 2021

**Società Reale Mutua di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Società Reale Mutua di Assicurazioni, con comunicazione del 25 giugno 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea dei soci delegati del 18 giugno 2021.

Le modifiche statutarie hanno riguardato l'introduzione di due nuovi articoli (16 e 17) concernenti i benefici di mutualità e l'adeguamento degli articoli correlati alla nuova disciplina (9, 10, 11, 12 e 21). Le modifiche hanno riguardato, altresì, l'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto (art. 6).

Al riguardo questo istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0150960/21 del 27 luglio 2021

**Vera Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

La società Vera Vita S.p.A., con comunicazione del 7 luglio 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 1° luglio 2021.

Le modifiche hanno riguardato la riformulazione di alcune definizioni contenute nell'articolo 1 ("Definizioni") per aggiornare il richiamo all'Accordo quadro tra la capogruppo Cattolica Assicurazioni s.p.a. e Banco BPM s.p.a..

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0150961/21 del 27 luglio 2021

**Vera Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.**

La società Vera Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 15 luglio 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria dell'8 luglio 2021.

Le modifiche hanno riguardato la riformulazione di alcune definizioni contenute nell'articolo 1 ("Definizioni") per aggiornare il richiamo all'Accordo quadro tra la capogruppo Cattolica Assicurazioni s.p.a. e Banco BPM s.p.a..

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0150963/21 del 27 luglio 2021

**Vera Protezione S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.**

La società Vera Protezione S.p.A., con comunicazione del 15 luglio 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria dell'8 luglio 2021.

Le modifiche hanno riguardato la riformulazione di alcune definizioni contenute nell'articolo 1 ("Definizioni") per aggiornare il richiamo all'Accordo quadro tra la capogruppo Cattolica Assicurazioni s.p.a. e Banco BPM s.p.a..

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato



### **3. IMPRESE IN LCA**

---



### **3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI**

#### **Il Sole Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede a Milano**

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in data 7 luglio 2021, il commissario liquidatore de Il Sole Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Milano, prof. Roberto Tasca, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 23 giugno 2021.

I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto finale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50 prendendo in considerazione anche le somme già erogate.

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti nonché quelle pari o inferiori a € 50 verranno depositate presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap s.p.a. alla quale potranno essere richieste direttamente dagli interessati.



## **4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO**

---



**4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
L 234 del 2 luglio 2021	Regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione del 28 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n.1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS)1,3 e 9.
C 258 del 2 luglio 2021	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10352 — CNP/UniCredit/Aviva Life/Aviva S.p.A.).
C 262 del 5 luglio 2021	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road).
C 263 del 5 luglio 2021	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim — Polonia) — Powiat Ostrowski / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Causa C-383/19) (1) (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 2009/103/CE — Articolo 3, primo comma — Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione — Portata — Ente territoriale che ha acquisito un veicolo sulla base di una decisione giudiziaria — Veicolo immatricolato che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione).
C 278 del 12 luglio 2021	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi — Polonia) — K.S. / A.B. (Causa C-707/19) (1) (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 2009/103/CE — Articolo 3 — Obbligo di copertura per i danni alle cose — Portata — Normativa di uno Stato membro che limita l'obbligo di copertura delle spese di traino del veicolo sinistrato a quelle sostenute nel territorio di tale Stato membro e le spese di stazionamento a quelle rese necessarie da un'indagine penale o per qualsiasi altro motivo).

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 278 del 12 luglio 2021	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polonia) — CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Gefion Insurance A/S (Causa C-913/19) (1) [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 10 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Possibilità di convenire l'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro in un altro Stato membro dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore – Ambito di applicazione <i>ratione personae</i> – Nozione di «persona lesa» – Professionista del settore assicurativo – Competenze speciali – Articolo 7, punti 2 e 5 – Nozioni di «succursale», «agenzia» o «qualsiasi altra sede d'attività»].
L 247 del 13 luglio 2021	Decisione di esecuzione (UE) 2021/1145 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa all'applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito.
C 286 del 16 luglio 2021	Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Nuova agenda dei consumatori —Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile».
C 297 del 26 luglio 2021	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Van Ameyde España SA / GES, Seguros y Reaseguros SA (Causa C-923/19) (1) ( <i>Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 1, punti 1 e 2 – Articolo 3, primo, secondo e ultimo comma – Nozione di «veicolo» – Obbligo di copertura dei danni alle cose – Portata – Incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato i cui elementi sono oggetto di assicurazioni obbligatorie distinte – Danni causati al semirimorchio da parte del trattore stradale al quale quest'ultimo era agganciato quando tale incidente si è prodotto – Interpretazione della normativa nazionale che esclude la copertura di tali danni da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale trattore stradale</i> ) (2021/C 297/09).



